

IVA/ LA PRINCIPALE NOVITÀ INTRODotta A SEGUITO DEL PASSAGGIO PARLAMENTARE DEL DECRETO

**Fino a 10 mila euro niente comunicazioni black list**

Stop alla comunicazione black list per le operazioni di importo complessivo non superiore a 10 mila euro annui. Questa, per quanto riguarda l'Iva, la novità che si registra nello schema di dlgs di semplificazioni fiscali dopo l'esame parlamentare. Per il resto, il testo rispecchia quello iniziale, con la conferma di tutte le novità su rimborsi, adempimenti per le operazioni con l'estero, omaggi e agevolazione prima casa.

**Comunicazione operazioni black list.** La comunicazione delle operazioni Iva scambiate con clienti e fornitori stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata non sarà più trimestrale o mensile, ma diventerà annuale. È stata invece modificata la revisione della soglia di esonero dall'obbligo, attualmente di 500 euro per operazione, che il progetto governativo prevedeva di elevare a 10 mila euro: la soglia passa effettivamente a 10 mila euro, importo che sarà però riferito non a ciascuna operazione, ma all'ammontare complessivo annuo (ovviamente rispetto a ciascun cliente e fornitore, da verificare, riteniamo, separatamente per le operazioni attive e passive). Ecco ora, in sintesi, le modifiche confermate.

**Rimborsi più facili.** Passerà da 5.165 a 15 mila euro l'importo entro il quale i rimborsi Iva, sia annuali che infrannuali, saranno liquidati senza prestazione di garanzia. Inoltre, per i rimborsi di importo superiore a 15 mila euro richiesti da contribuenti ritenuti affidabili, la garanzia potrà essere sostituita dal visto di conformità, rafforzato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante determinati requisiti di integrità patrimoniale e regolarità fiscale/contributiva. Rimane l'obbligo di garanzia per i rimborsi sopra 15 mila euro richiesti dai soggetti che si trovano in situazioni particolari considerate a rischio.

**Autorizzazione alle operazioni intracomunitarie.** L'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, prevista dall'art. 27 del dl n. 78/2010, avrà effetto immediato, in seguito all'opzione esercitata dal contribuente. Verrà a cadere, dunque, il periodo di moratoria di trenta giorni attualmente previsto per l'iscrizione della posizione del contribuente nell'archivio Vies degli operatori abilitati. I soggetti che non presenteranno nessun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dall'archivio, previo invio di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

**Comunicazione delle lettere d'intento.** Gli esportatori abituali che intendono acquistare in sospensione d'imposta dovranno inviare le lettere d'intento ai fornitori solo dopo averle trasmesse all'Agenzia delle entrate. L'obbligo di comunicazione al fisco, dunque, non sarà più a carico dei fornitori, i quali dovranno verificare che le lettere d'intento siano state previamente inviate all'agenzia e riepilgarne poi i dati nella dichiarazione annuale.

**Modelli Intrastat servizi.** Con un provvedimento dell'amministrazione finanziaria, saranno semplificati gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie rese e ricevute: vi si dovranno riportare solo la partita Iva della controparte, il valore totale delle operazioni, il codice identificativo della prestazione e il paese di pagamento. Abbandonata invece la ventilata soppressione dell'elenco Intrastat dei servizi ricevuti (soppressione, peraltro, prevista, ma a data da destinarsi, dal dl n. 69/2013). Saranno inoltre mitigate le sanzioni per le violazioni di natura statistica.

**Detrazione per omaggi.** Sarà elevata da 25,82 euro a 50 euro la soglia di detassazione Iva dei piccoli omaggi. Modificando gli articoli 2, 3 e 19-bis1 del dpr 633/72, si stabilisce infatti che cessioni e prestazioni gratuite siano escluse dall'imposizione fino a 50 euro, ferma restando la detraibilità dell'imposta «a monte» negli stessi limiti.

**Sponsorizzazioni.** Sarà modificato l'art. 74, sesto comma, terzo periodo, del dpr 633/72, al fine di equiparare, agli effetti della forfezzazione dell'Iva prevista per le imprese di intrattenimento che si avvalgono del regime speciale (nonché per gli enti ammessi allo stesso regime ai sensi della legge n. 398/91), le prestazioni di sponsorizzazione, che attualmente fruiscono della detrazione forfetaria dell'Iva di un decimo, a quelle di pubblicità, per le quali la detrazione è del 50%. Entrambe le categorie di prestazioni fruiranno dell'abbattimento dell'Iva al 50%.

**A agevolazione prima casa.** Come per l'imposta di registro, anche per l'Iva saranno considerate di lusso, ma solo ai fini dell'esclusione dall'agevolazione prima casa, le abitazioni delle categorie catastali A1, A8 e A9.

**Franco Ricca**

—© Riproduzione riservata—

